

~~~~~  
Prezzo Cent. 50  
~~~~~

R. D. 5482. — *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877 n. 3706, sulla pesca.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1880 —

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, numero 3706 (serie 2.^a); - veduti i pareri dei consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto; - veduto l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati gli annessi due regolamenti, firmati d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione della legge sulla pesca: uno per la parte riguardante la pesca marittima, l'altro per la parte relativa alla pesca fluviale e lacuale.

Art. 2. I regolamenti anzidetti avranno esecuzione dal dì 1.^o luglio 1880, e da quel giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni riguardanti la pesca rimaste finora in vigore in virtù dello articolo 24 della legge 4 marzo 1877, n. 3706.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a), sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con Reale decreto del 13 giugno 1880.

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. La pesca marittima è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.^a), e dal presente regolamento.

Art. 2. È considerata come pesca marittima, oltre quella che si fa nel mare:

a) Quella che si fa nei porti, lagune, laghi, stagni, canali ed ogni altro bacino d'acqua salata, sebbene siano in comunicazione con acque dolci, purchè comunichino liberamente col mare, almeno durante una parte dell'anno;

b) Quella che si fa nelle acque dei fiumi e torrenti, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare a foce libera, del punto ove comincia la miscela delle acque salse colle dolci fino al mare.

I limiti tra la pesca marittima e la fluviale saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità della precedente disposizione, dal prefetto, uditi il capitano di

LEGGE E REGOL. SULLA PESCA.

porto e la Deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati con leggende visibili da collocarsi d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua, muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

Art. 3. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca, deve, entro sei mesi dalla entrata in vigore di questo regolamento, farne dichiarazione al prefetto della provincia competente, presentando i relativi titoli. Il prefetto ne fa dare pubblica notizia mediante manifesto, diffidando chi possa avervi interesse a presentare le proprie osservazioni alla Prefettura, entro un congruo termine che sarà indicato nel manifesto medesimo.

Scorso questo termine senza che sieno sorte opposizioni, o dopo la risoluzione di esse, il prefetto, udito il capitano di porto, prescriverà ai possessori dei diritti di pesca di collocare lungo le rive appositi segnali, con leggende chiaramente visibili, intesi a designare i limiti del diritto; determinerà i punti in cui i segnali dovranno essere collocati e formulerà le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Tali prescrizioni dovranno essere eseguite a cura ed a spese degli interessati, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Un elenco dei diritti esclusivi di pesca, accertati come sopra, sarà tenuto affisso negli uffici locali di porto.

Art. 4. È vietata, in ogni tempo e con ogni sorta di reti o di strumenti, la pesca ad una distanza minore di duecento metri, tanto davanti quanto lateralmente alle foci che mettono in comunicazioni il mare coi laghi, stagni, lacune e bacini in cui si esercita la piscicoltura.

Tale divieto non si applica alla pesca colla lenza a uno o due ami.

Art. 5. Coloro i quali, per scopo scientifico o di piscicoltura, o di vallicoltura, ovvero per esca di pescagione, intendano giovare delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge, o esercitare la pesca in tempi in cui sia vietata, dovranno far constare gli scopi anzidetti al capitano di porto, il quale prescriverà le discipline da osservarsi perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il capitano del porto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità, non potrà eccedere sei mesi.

Art. 6. La disposizione dell'art. 5 della legge e l'art. 16, in quanto minaccia di pena i trasgressori dell'art. 5, sono applicabili alle acque di privata proprietà, quando sieno in comunicazione immediata con acque pubbliche.

Art. 7. È vietato il commercio del pesce e degli altri animali acquatici raccolti nei tempi e coi modi di pesca vietati dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8. È vietata, tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 9. I pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo le consuetudini locali ed il genere di pesca che esercitano, e secondo il modo di agire e la forma dei mezzi adoperati.

Non si potranno posare *nasse* a distanza minore di dieci metri da quelle collocate precedentemente da altro pescatore.

Art. 10. Qualora vi abbiano luoghi ricercati ed occupati di preferenza per maggior abbondanza di pesce o per altre condizioni speciali, l'autorità marittima locale, a richiesta di due o più pescatori stabilirà un turno mediante il quale tutti i pescatori possano in giusta misura partecipare alla pesca nei luoghi anzidetti.

Art. 11. È vietato di levaré o sportare reti ed altri apparecchi di pesca nei luoghi in cui furono posati da coloro cui appartengono.

Art. 12. Le barche da pesca di qualsiasi portata dovranno avere, sempre distintamente visibile, nel centro della vela maestra, il numero d'iscrizione dipinto ad olio, in nero sulle vele bianche, in bianco su quelle conciate, con cifre dell'altezza non minore di cinquanta centimetri, e contorni della larghezza di sette.

Art. 13. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali, nominati da provincie, comuni o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, a sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia, sentito il capitano di porto.

Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire ovunque, e nei comuni chiusi specialmente all'ingresso nel recinto daziario.

Se non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

Art. 14. I prefetti e le autorità marittime esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dal regolamento sulla pesca, sotto l'immediata direzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 15. In ciascun distretto di pesca, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituita una Commissione composta del capitano di porto, di un zoologo, ove sia possibile, e di uno o più periti tecnici.

Potranno essere istituite Commissioni analoghe in ciascun compartimento marittimo.

Queste Commissioni si rinnovano ad ogni triennio, e i loro membri sono rieleggibili.

Esse dovranno:

1.° Studiare e proporre tutte le nuove disposizioni che l'esperienza abbia dimostrato necessarie;

2.° Raccogliere i materiali per una statistica annuale della pesca;

3.° Dare, a richiesta del Governo, delle provincie e dei comuni, il loro parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto la pesca;

4.° Promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e l'incremento delle industrie ad essa attinenti;

5.° Rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione dei pesci ed altri animali marini più utili.

TITOLO II. — Disposizioni relative alla pesca dei pesci in generale.

CAPO. I. — Mezzi ed istrumenti adoperati per la pesca.

Art. 16. Dal 1.° dicembre di ciascun anno al 1.° maggio dell'anno successivo è vietata la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico tirati da terra o da galleggianti nelle acque del mare sino a tre chilometri da qualsiasi punto della costa o del lido. È del pari vietata, nel detto periodo di tempo, la detta pesca, oltre tale limite, a profondità minore di otto metri.

Art. 17. Sono considerate come reti od apparecchi a strascico: il *tartanone*, il *borgino*, la *coccia*, la *tartanella*, la *sciabica*, la *sciabichella*, il *bragozzo* (spentiero), la *draga*, e tutti gli altri apparecchi di qualsiasi forma, dimensione o denominazione che strisciano sul fondo del mare, tirati da *paranze*, *paranzelle*, *tartane*, *barche*, *battelli*, *gozzi*, ed altri galleggianti a vapore, a vela ed a remi, ovvero tirati da terra a mano, mediante animali, o con mezzi meccanici.

CAPO II. — Pesca e commercio delle uova e del pesce immaturo.

Art. 18. Le lunghezze minime totali dei pesci, per gli effetti dell'art. 3.º della legge, sono determinate dalla tabella allegata al presente regolamento.

TITOLO III. — Pesche speciali.

CAPO I. — Tonnare e Mugginare.

Art. 19. Lo stabilimento di una nuova tonnara non potrà eseguirsi che ad una distanza di cinque chilometri sopra vento, cioè dall'imboccatura, ed un chilometro sotto vento da quelle preesistenti, salve le maggiori distanze competenti ai proprietari e concessionari in forza dei loro titoli.

Le indicate distanze dovranno essere pure osservate negli spostamenti di tonnare che eventualmente potessero aver luogo.

Art. 20. I limiti estremi degli apparecchi, reti ed altre opere attinenti alle tonnare dovranno essere sempre, per cura dei concessionari o degli esercenti, indicati da segnali denunciati alla Capitaneria di porto. Le dimensioni, il numero, la quantità e la situazione di detti segnali non potranno essere variati senza il permesso dell'autorità marittima.

In caso di spostamento o distruzione dei segnali, i concessionari o gli esercenti dovranno farli rimettere al posto primitivo o collocarne dei nuovi.

Art. 21. Durante l'esercizio delle tonnare è proibito ai terzi di esercitare qualsiasi specie di pesca, compresa quella del corallo, e di accendere fuochi ad una distanza minore di cinque chilometri sopra vento, ed un chilometro sotto vento delle tonnare medesime, salvi i maggiori diritti che potessero competere ai proprietari di queste in forza di concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22. Sono applicabili allo stabilimento di *mugginare* le disposizioni dell'art. 20.

CAPO II. — Pesca dei crostacei e molluschi.

Art. 23. La pesca delle aragoste (*Palinurus vulgaris*) è vietata dal 1.º febbraio al 1.º giugno di ciascun anno.

In nessun tempo potranno essere messe in commercio aragoste che non raggiungano almeno 22 centimetri di lunghezza dall'apice dell'occhio all'estremità posteriore del corpo.

Art. 24. È vietata la pesca delle *seppie* con le *vorle* o *vaste* (fascine di lentisco o di altri vegetali).

Art. 25. La raccolta delle ostriche è vietata dal 1.º aprile a tutto agosto, e quella dei mitili (cozze nere, peoci, muscoli) dal 1.º marzo al 30 aprile.

In nessuna epoca dell'anno potranno essere messe in commercio *ostriche* (ostriche

dette di Taranto, *reali comuni*) di una lunghezza inferiore a cinque centimetri, e *mitili* di lunghezza minore di tre centimetri.

Art. 26. Le disposizioni della prima parte dell'articolo precedente non sono applicabili alle *ostriche* ed ai *mitili* provenienti dai vivai d'allevamento o da stabilimenti di ostricoltura o mitilicoltura, purchè sieno di dimensioni non inferiori a quelle stabilite nell'alinea dell'articolo anzidetto ed accompagnati da certificato, indicante la provenienza e la quantità, rilasciato dalle autorità marittime locali.

CAPO III. — Pesca del corallo.

Art. 27. Nel mare territoriale la pesca del corallo può effettuarsi in tutti i tempi dell'anno, salve le restrizioni sancite dal presente regolamento.

Art. 28. Chiunque intenda armare una o più barche ed aloperarle alla scoperta di banchi di corallo, dovrà, agli effetti dell'articolo 30, comma 2.º, del presente regolamento, farne dichiarazione scritta all'autorità marittima del luogo in cui eseguisca l'armamento, od a quella del luogo in cui intenda attuare le esplorazioni.

La detta autorità prenderà nota di tale dichiarazione in *apposito registro*, e ne darà atto al dichiarante, sulla licenza di pesca prescritta dall'articolo 144 del Codice della marina mercantile.

Quando il dichiarante avrà scoperto effettivamente un banco di corallo, dovrà farne denuncia all'autorità marittima locale.

Art. 29. Colui che avrà, anche senza aver fatta dichiarazione preventiva, scoperto un banco di corallo, godrà i benefici di cui all'articolo 10 della legge, purchè faccia la denuncia indicata nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 30. Quando non sia provato a chi, fra diversi contendenti, debbasi la precedenza nella scoperta di un banco di corallo, si reputerà scopritore, nei rispetti amministrativi, colui che primo ne avrà fatto denuncia, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei sensi dell'articolo 33.

Nel caso di simultanea denuncia, e salvo sempre il sopra detto ricorso, si reputerà scopritore colui che per primo abbia fatto tale preventiva dichiarazione, a norma del primo e secondo comma dell'articolo 28.

Art. 31. Non saranno considerati come nuovi banchi quelli che fossero diramazione o parte di altri precedentemente sfruttati ed abbandonati, oppure in attualità di sfruttamento.

Art. 32. La denuncia, di cui agli articoli precedenti, dovrà contenere le indicazioni necessarie per precisare la situazione e l'estensione del banco scoperto, e la dichiarazione della volontà di esercitare il diritto concesso dalla legge.

L'autorità marittima prenderà nota della denuncia nel registro indicato nell'articolo 28, e ne darà atto sulla licenza di pesca.

La denuncia sarà pubblicata per mezzo di avviso all'ufficio di porto ed all'albo pretorio del comune più prossimo al luogo della scoperta, nonchè all'albo della capitaneria di porto e del comune capoluogo del compartimento.

Nell'avviso saranno diffidati coloro che possono avervi interesse a presentare entro un mese le loro opposizioni.

Art. 33. Decorso il termine indicato nell'articolo precedente, il capitano di porto trasmetterà la denuncia, i relativi documenti e le opposizioni che fossero state pre-

sentate al ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale, riconosciuta la qualità di scopritore, ne rilascerà apposito attestato, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 34. Qualora non insorgano contestazioni, lo scopritore, anche prima che sia rilasciato l'attestato ministeriale, potrà sfruttare esclusivamente il banco scoperto, purchè ne abbia fatta la denuncia.

Nel caso di contestazione, l'autorità marittima del luogo impedirà tale esercizio finchè l'uno o l'altro fra i contendenti non abbia ottenuto il riconoscimento della qualità di scopritore per parte del ministero.

Art. 35. Ogni cessione del diritto esclusivo spettante allo scopritore dovrà essere notificata all'autorità marittima competente, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio del cessionario.

Art. 36. Durante l'esercizio del diritto esclusivo lo scopritore di un banco di corallo dovrà mantenere a proprie spese, possibilmente nel centro della periferia del banco medesimo, un galleggiante validamente assicurato, sul quale sarà fermata una piastra, rilasciata dall'autorità marittima, indicante il compartimento marittimo, il nome dello scopritore, ed il giorno della scadenza del diritto. Tale piastra sarà rilasciata dall'autorità marittima a spese dell'esercente.

La rimozione di tale galleggiante, per caso indipendente dalla volontà dello scopritore, non pregiudicherà il suo diritto, purchè egli lo ristabilisca al più presto.

Art. 37. Il diritto esclusivo si esercita nella periferia di cinquecento metri intorno al galleggiante, di cui all'articolo precedente.

Entro questa periferia è vietato ai terzi la pesca del corallo.

Art. 38. Le stagioni della pesca del corallo, indicate all'articolo 10 della legge, hanno principio col 1.º marzo e finiscono col 10 ottobre.

Nel tempo intermedio, fra una stagione e l'altra, non resta interrotto il diritto di esclusivo esercizio.

Art. 39. Qualora l'esercizio di un banco di corallo sia impedito da naufragio, incendio, guerra, blocco ed altri casi d'infortunio o di forza maggiore, per una parte ragguardevole di una stagione, il ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra domanda dell'interessato, potrà prorogare l'esercizio per una stagione successiva oltre a quelle cui aveva diritto.

Qualora l'impedimento perduri per tutto il periodo stabilito dalla legge, questo potrà essere protratto per due altre stagioni successive.

La relativa domanda dovrà essere corredata da una relazione fatta e certificata dinanzi alle autorità e nei modi indicati dagli articoli 339 e 340 del codice di commercio.

TITOLO IV. — Disposizioni di carattere locale.

Art. 40. Sono considerati come *distretti di pesca*, agli effetti del presente regolamento, quelli stabiliti dal regio decreto 10 febbraio 1878, n. 4294 (serie 2.ª).

Art. 41. In ciascun distretto saranno osservate le disposizioni speciali contenute in questo titolo, nonostante qualunque disposizione diversa o contraria dei titoli precedenti.

CAPO I. — Primo distretto (Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia e Livorno).

Art. 42. Nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia sono permessi, nei mesi di febbraio e marzo, la pesca ed il commercio dei *bianchetti* (piccole sardine ed alici), comunque abbiano dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'articolo 18.

Art. 43. Nel compartimento marittimo di Livorno sono permessi nei mesi di dicembre e gennaio la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille), quantunque non abbiano le dimensioni stabilite nella tabella annessa al presente regolamento.

CAPO II. — Secondo distretto (Portoferraio, Civitavecchia, Gaeta e Napoli).

Art. 44. Nel golfo di Napoli, fino alla punta della Campanella ed al capo Miseno, è vietata la pesca delle *vongole* (arselle) dal 1.º ottobre al 30 aprile, e dei *cannolicchi* e *latteri di mare* (soleni) dal 1.º marzo a tutto giugno.

Art. 45. In nessuna epoca dell'anno potranno essere messe in commercio *vongole* il cui maggior diametro sia minore di due centimetri e mezzo; *cannolicchi* di cinque, e *latteri di mare* di quattro centimetri; i quali animali, appena eventualmente raccolti, dovranno essere rimessi in mare.

CAPO III. — Terzo distretto (Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto).

Art. 46. Nel compartimento marittimo di Pizzo è proibita, dal 1.º aprile al 31 luglio, la pesca con reti da *Capo Sugliaro* a *Punta Rocchetto*.

Art. 47. Nel compartimento marittimo di Taranto sono proibiti la pesca ed il commercio dei *barboncini* (*Mullus barbatus*) dal 1.º maggio al 1.º agosto.

Art. 48. Nel mar piccolo di Taranto è vietata la pesca con le *sciabiche*, dal 1.º gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi, durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere superiore a metri cento.

Art. 49. Coloro che intendono esercitare la pesca con *sciabiche*, nei mesi durante i quali è consentita, ne chiederanno il permesso all'autorità marittima alla quale dovranno presentare apposita domanda nella prima quindicina di settembre.

Il sorteggio stabilirà il turno dei pescatori autorizzati a tale pesca.

Non è permesso di calare in mare più di quattro *sciabiche* per ciascun giorno.

Art. 50. È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali vengono tratte le *sciabiche*.

Art. 51. Dal 1.º gennaio a tutto agosto è vietata la pesca col *cocuzzo*, negli altri mesi è permessa, purchè esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai porti di *Napoli* e di *Lecce*, sia dalla parte di mar grande, che da quella di mar piccolo. È pure vietata dal 1.º marzo al 30 novembre la pesca coi *grivaruli*; negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità non minore di dieci metri.

Art. 52. La pesca col *rosacchio* è vietata dal 1.º febbraio al 31 ottobre; e quella con *nasse* dal 1.º febbraio al 30 aprile.

Art. 53. È vietata la pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col *numero dieci*.

Ciò nondimeno, dal 1.º marzo al 30 giugno potranno essere eziandio adoperati nella pesca gli ami segnati in commercio col *numero sette*.

Art. 54. Durante i mesi di ottobre e di novembre è proibita la pesca con qualsiasi mezzo nell'*aja* detta *salva-chioma*.

Art. 55. La pesca delle ostriche è vietata dal 1.º aprile al 31 ottobre. Il ferro che si usa per detta pesca dovrà avere una lunghezza non maggiore di metri uno e 32 centimetri, nella parte che rade il fondo; è parimenti vietato l'uso di ferri che abbiano un peso maggiore di chilogrammi 9.

Art. 56. È vietata la pesca delle cozze pelose (*modiola marbata*) dal 1.º settembre al 31 di maggio.

Art. 57. Le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, sono applicabili soltanto al mar piccolo, e quelle dell'articolo 56 al mar grande di Taranto.

CAPO IV. — Quarto distretto (*Bari, Ancona, Rimini, e Venezia*).

Art. 58. Dal 1.º marzo al 30 giugno di ogni anno è permessa la pesca delle seppie colle così dette *vorle* o *vaste* (fascine di lentisco od altri vegetali) nel compartimento marittimo di Bari.

Una commissione composta del capo del rispettivo ufficio di porto, nonchè di un consigliere comunale e di un pescatore anziano, questi ultimi nominati dalla Giunta municipale del luogo, assegnerà al principio di ogni anno a ciascun pescatore un tratto di mare, in cui egli potrà esclusivamente esercitare tale pesca durante l'epoca sopraindicata.

Art. 59. Le uova delle seppie, che per avventura si trovassero impigliate nelle reti, dovranno essere rimesse in mare, e le *vorle* o *vaste*, portanti uova, che fossero tratte a terra, o ivi rigettate dal mare, dovranno essere sommerse mediante peso a distanza non minore di due chilometri dal litorale.

L'obbligo delle sommersioni sopraindicate incombe ai pescatori nelle cui reti si trovassero impigliate le uova od a quelli cui fu assegnato il tratto di mare corrispondente a quella parte di spiaggia dove le *vorle* furono tratte, o rigettate.

Nel caso di contestazione la commissione determinerà a chi spetti l'obbligo delle sopraindicate sommersioni.

Art. 60. A ciascun municipio litoraneo del compartimento marittimo di Bari, che ne faccia domanda, verrà annualmente assegnato un tratto di mare, nel quale potranno essere immerse non più di duecento *vorle*, sopra le quali sarà proibita la pesca delle seppie.

Art. 61. Al divieto della pesca del pesce, che non abbia raggiunte le dimensioni stabilite nell'articolo 48, è fatta eccezione per il pesce pescato allo scopo della semina nelle valli.

Le autorità marittime, interpellata la commissione di cui all'articolo 15, stabiliranno ogni anno il giorno dell'apertura di tale pesca entro il periodo dal 1.º marzo al 1.º aprile.

In ogni modo questa pesca è vietata durante la notte.

Art. 62. La pesca del pesce da semina, di cui all'articolo precedente, non potrà incominciare prima del 15 aprile nei canali di comunicazione delle lagune col mare e ad una distanza minore di 400 metri, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci interne ed esterne dei canali anzidetti, nonchè agli sbocchi delle acque dolci in mare ed in laguna.

Art. 63. È permessa la pesca fino a 40 metri dalle *cogolere* o *ciocche* ed alle *chiaviche* o *tagli* di montata delle valli delle lagune venete.

Art. 64. Sono proibiti la pesca ed il commercio delle *verzelatine* (*Mugil saliens*), e dei *meciati* (*Mugil cephalus*) dal primo luglio a tutto settembre; delle *oratelle* (*Chrysophrys aurata*) dal primo settembre di ciascun anno al primo maggio dell'anno successivo; delle *triglie novelle* (*Mullus surmuletus*) dal primo aprile al primo giugno; e dei *barboncini* (*Mullus barbatus*) dal primo maggio al primo agosto.

Art. 65. È proibita la pesca colle *serraglie* dal primo gennaio al primo maggio; è pure vietato dal primo gennaio al primo agosto l'uso delle *schiabiche* da gamberelli (*schileri* e *strazzin da fossa*); nonchè delle *cogularie* *pei latterini* (*tratturi da anguèle*) tanto unite quanto isolate.

Art. 66. È proibita la pesca dei *go* (*gobius ophiocephalus*) a braccio ed a fiocina (*fossenin*) e colle nasse (*cestelle*, *chebbe*) dal 15 marzo a tutto giugno.

Art. 67. Le disposizioni degli articoli 64 a 66 sono applicabili soltanto ai compartimenti marittimi di Venezia e di Rimini.

Art. 68. Alla pesca delle valli private comunicanti colle acque pubbliche, sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina, sancite dagli articoli 64, 63, 64.

Art. 69. Le disposizioni della legge e del regolamento sulla pesca di mare sono applicabili alle acque del *Po di Volano* sino al cosiddetto *sostegno di Tiene*; alle acque del *Po morto* sino alle *chiaviche di Palu* da un lato, e sino a quelle del *Nono* per l'altro; alle acque del *Po di Goro* sino all'ufficio di delegazione marittima; alle acque del *Po di Primaro* sino alla chiavica di *Umana*, alle acque di Candiano (Porto Corsini) ai canali delle così dette *Pialasse* ed alle acque del canale di Magnavacca sino al *Puntirolo del Canale Albani*.

Pei canali del Polesine di Rovigo, le predette disposizioni sono applicabili sino a 40 metri a monte dell'ultima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi.

Art. 70. Dal 1.º febbraio al 31 maggio è vietata la pesca con ogni sorta di reti, con altri apparecchi che possano disturbare la montata del pesce nei corsi d'acqua indicati nel precedente articolo.

Art. 71. Nel compartimento marittimo di Rimini, durante il periodo di tempo di cui nell'articolo precedente, è vietata la pesca con qualsiasi mezzo nelle acque del mare, per l'estensione di un chilometro, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci di montata delle valli da pesca.

Art. 72. Nessuno potrà senza permesso del proprietario introdursi nelle valli *chiuse* da pesca di proprietà privata, nè sugli arginelli ed altre chiusure da cui sieno esteriormente ricinte, salvo il caso che i detti arginelli abbiano carattere di via pubblica.

CAPO V. — Quinto Distretto (*Maddalena e Cagliari*).

Art. 73. È vietato il versamento di ghiaie, arene, zavorre, od altro, nel perimetro dello stagno di Santa Gilla ed entro un raggio di 200 metri dallo sbocco dei suoi canali di comunicazione col mare.

Art. 74. L'esercizio delle tonnare lungo le coste settentrionali ed occidentali della Sicilia è vietato dal 20 luglio di ciascun anno al 15 aprile dell'anno successivo, e quello delle tonnare di ritorno lungo le coste orientali, dal 1.º settembre al 1.º giugno dell'anno successivo.

Art. 75. Gli articoli 21 e 74 non sono applicabili alle così dette *tonnarelle*.

Art. 76. È proibita la pesca del corallo fino a 500 metri dalle *tonnarelle*, e fino a un chilometro dai luoghi in cui si pesca il *pesce spada*, per tutto il tempo in cui queste pesche saranno in pieno esercizio, salvo il caso di particolari convenzioni fra gli interessati.

Art. 77. Nella pesca del pesce spada che si opera per mezzo di *guide* e di *ontri lanciatori*, sulle coste di Calabria e di Sicilia, i pescatori *capi ciurme* proporranno all'autorità marittima, che ne formerà apposita tabella, i posti per il collocamento delle *guide*, così a terra, come sulle barche.

Art. 78. Al principio della stagione di tale pesca l'autorità marittima inviterà, per mezzo di pubblico avviso, i pescatori *capi ciurme*, che intendano prendervi parte, a presentare, entro un termine fisso, analoga dichiarazione, per essere iscritti nel ruolo dei concorrenti, il quale sarà chiuso alla scadenza del termine indicato.

Art. 79. I posti stabiliti per il collocamento delle *guide* saranno alternati, durante la pesca, fra i *capi ciurme*, secondo le norme che saranno fissate dall'ufficio marittimo, in modo però che tutti possono fruire in eguale misura dei vantaggi della pesca.

La determinazione di queste norme sarà fatta ogni anno all'apertura della stagione di pesca.

Art. 80. Le barche che, pel loro numero esuberante, in relazione a quelle dei posti stabiliti, non potessero sin da principio od in seguito occuparne alcuno, non potranno presentarsi nelle acque dove si fa la pesca, finchè non venga il loro turno.

I pescatori che dirigono le barche anzidette potranno però esercitare la pesca così detta *errante*, purchè non disturbino quella fatta sotto la direzione delle *guide* e non inseguano il pesce che fosse *sotto vista* dei pescatori occupanti i posti fissati.

TITOLO V. — Infrazioni e pene.

Art. 81. Le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80 del presente regolamento saranno punite con pena pecuniaria estensibile a lire cinquanta.

Art. 82. La distruzione, le rimozioni e le mutazioni ai segnali galleggianti di cui nell'art. 36, fatte dai terzi, saranno punite con multa da lire 51 a 300.

Art. 83. Lo scopritore di nuovi banchi di corallo, che, con lo spostamento dei segnali galleggianti di cui nell'articolo 36, si adoperi per estendere il suo esclusivo esercizio oltre i limiti assegnati nell'art. 37, sarà punito con multa da L. 51 a 200.

Ogni altro contravventore alle disposizioni dell'articolo 37 sarà punito con multa da lire 400 a 500, ed il corallo pescato in contravvenzione sarà sequestrato e devoluto all'avente diritto.

Art. 84. La violazione dell'art. 19 è punito con multa da lire 250 a 500. L'esercente di una tonnara, che spostando i segnali di cui nell'art. 20, estenda il suo esercizio oltre i limiti da essi indicati, sarà punito con la multa da L. 200 a 400. La distruzione, la rimozione o mutazione dei segnali indicati nell'art. 20, fatte da terzi, saranno punite con multa da L. 51 a 150.

Art. 85. Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 21 e 74, è punita con pena pecuniaria da lire 51 a 250.

Art. 86. Chiunque, per negligenza od inavvertenza, reca danno agli apparecchi di una tonnara, è punito con pena pecuniaria fino a lire 80.

Se il danno è stato recato volontariamente si applicherà la multa fino a L. 500.

Art. 87. Alle contravvenzioni contemplate nei precedenti articoli sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge.

Art. 88. Gli apparecchi di pesca fissi, collocati in contravvenzione all'art. 6 della legge, saranno demoliti.

Le reti e gli attrezzi di pesca, confiscati a termini dell'articolo 20, n. 2, della legge anzidetta, saranno distrutti.

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, a termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

TITOLO VI. — Disposizioni transitorie.

Art. 89. L'uso delle reti ed apparecchi, permessi dalle disposizioni sino ad ora in vigore, e vietati dal presente regolamento, sarà tollerato per un anno dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 90. Entro sei mesi dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, i proprietari di impianti di tonnare e di mugginare, dovranno produrre alla Prefettura locale i relativi titoli.

Le contestazioni che insorgessero a riguardo di questi titoli, e dei diritti da essi stabiliti, saranno risolte in via amministrativa dal Prefetto, salvo sempre il ricorso ai Tribunali.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LUIGI MICELI.

Tabella allegata al regolamento (art. 19) della pesca marittima.

Specie più importanti di pesci, ed indicazioni delle lunghezze totali che debbono aver raggiunte perchè non ne siano vietati la pesca ed il commercio.

Nome scientifico	Nome italiano	Lunghezza minima
1. <i>Gobius albus</i>	Rossetto	0 ^m ,03
2. <i>Mullus barbatus</i> , Linn.	Triglia di rena o di fango	0 ^m ,07
3. <i>Mullus surmuletus</i> , Linn.	Triglia di scoglio	„
4. <i>Smaris vulgaris</i> . Cuv. Val. e Sp.	Zerro	„

Nome scientifico	Nome italiano	Lunghezza minima
5. <i>Atherina hepsetus</i>	Latterino	0 ^m ,07
6. <i>Trachurus trachurus</i> , Linn.	Pesce cavallo	»
7. <i>Clupea sardina</i> , Cuv.	Sardina	»
8. <i>Clupea allecia</i> , Rafin.	Sardone	»
9. <i>Engraulis encrasicolus</i> , Linn.	Alice	»
10. <i>Citharus linguatula</i> , Rond. e Sp.	Suacia	»
11. <i>Box boops</i> , Bellon.	Boga	»
12. <i>Gobius capito</i> , Cuv.	Ghiozzo	»
13. <i>Platessa passer</i> , Bp.	»	0 ^m ,10
14. <i>Labrax lapus</i> , Cuv.	Ragno	0 ^m ,12
15. <i>Chrysophrys aurata</i> , Cuv.	Dorata	»
16. <i>Dentex vulgaris</i> , Cuv. Val.	Dentice	»
17. <i>Sargus</i> , Sp.	Sarago	»
18. <i>Cantharus orbicularis</i> , Cuv.	Tenuta	»
19. <i>Pagellus erythrinus</i> , Cuv. P. <i>mormyrus</i>	Mormora, Mafrone	»
20. <i>Mugil</i> , Sp.	Muggine	»
21. <i>Merluccius esculentus</i> , Risso	Nasello	»
22. <i>Belone acus</i> , Risso	Aguglia	»
23. <i>Sayris camperi</i> , Bp.	»	»
24. <i>Scomber scombrus</i> , Linn.	Lagerto, Scombro	»
25. <i>Scomber cotias</i> , Linn.	»	»
26. <i>Naucrates ductor</i> , Cuv. Val.	Pilota	»
27. <i>Solea vulgaris</i> , Cuv.	Sogliola, Palaja	»
28. <i>Rhombus maximus</i> , Cuv.	Rombo di scoglio	»
29. <i>Rhombus laevis</i> , Rond.	Rombo di rena	»
30. <i>Auxis rochei</i> , Bp.	»	»
31. <i>Umbrina cirrosa</i> , Bp.	Crovello, Ombrina	»
32. <i>Sciaena umbra</i> , Cuv.	Bocca gialla	»
33. <i>Cerna gigas</i> , Bp.	Cernia	0 ^m ,25
34. <i>Polyprion cernium</i> , Val.	Cernia di scoglio	»
35. <i>Pelamys sarda</i> , Cuv. Val.	Palamita	»
36. <i>Thynnus thunnina</i> , Cuv.	»	»
37. <i>Thynnus alalonga</i> , Cuv. Val.	»	»
38. <i>Anguilla vulgaris</i> , Flem.	Anguilla	»
39. <i>Conger vulgaris</i> , Cuv.	Grongo	»
40. <i>Muraena helena</i> , Linn.	Murena	»
41. <i>Seriola dumerillii</i> , Risso	Saltaleone	»
42. <i>Lichia amia</i> , Cuv. Val.	Leccia	»
43. <i>Coryphaena hippurus</i> , Linn.	»	»
44. <i>Brama ray</i> , Bloch	»	»
45. <i>Thynnus vulgaris</i> , Cuv. Val.	Tonno	0 ^m ,40
46. <i>Acipenser sturio</i> , Linn. e Sp.	Storione	0 ^m ,30
47. <i>Xiphias gladius</i> , Linn.	Pesce spada	0 ^m ,70

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.^a), nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, approvato con Reale decreto del 13 giugno 1880.

TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.^a), e dal presente regolamento.

Art. 2. Le discipline sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare con foce libera, cessano di aver vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci colle salse.

I limiti tra la pesca fluviale e lacuale e la marittima saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità alla precedente disposizione, dal prefetto, uditi il capitano di porto e la Deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati da appositi segnali con leggende visibili, da collocarsi d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai porti, alle lagune, ai laghi, canali, stagni ed altri bacini di acqua salata che sieno in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 marzo 1877 saranno applicati, anche alle acque di proprietà privata, in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della legge saranno pure applicati alle medesime acque gli articoli 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32 e 33 del presente regolamento.

Gli articoli sopra citati della legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso, o in caso di alluvione, ed alle acque di privata proprietà, che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti, dell'articolo 20 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di proprietà privata, quando a lui medesimo sia dovuta l'introduzione della nuova specie di animali acquatici.

Art. 4. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, farne dichiarazione al Prefetto della provincia, presentando i relativi titoli.

Il Prefetto ne fa dare pubblica notizia, mediante manifesto, nei comuni in cui sono situate le acque indicate nella dichiarazione, diffidando chi può avervi interesse a presentare le sue osservazioni entro un congruo termine, che sarà indicato nel manifesto medesimo.

Scorso questo termine senza che siano sorte opposizioni, o dopo la risoluzione di esse, un decreto del Prefetto prescriverà ai possessori dei diritti di pesca di collocare

lungo le rive appositi segnali, con leggende chiaramente visibili, intese a designare i limiti del diritto, determinerà i punti in cui i segnali dovranno essere collocati, e formulerà le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Tali prescrizioni dovranno essere eseguite a cura e spese dei possessori dei diritti di pesca, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il Prefetto formerà e conserverà un elenco dei diritti di pesca sopra indicati.

Art. 5. La pubblica dichiarazione che, a sensi dell'art. 17 della legge, devono fare le provincie, i comuni ed i Consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia, e riassunta mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

Art. 6. Nelle nuove concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile, nonché le ragioni degli interessati, e tenuto conto dell'importanza relativa degli interessi industriali ed agrari e di quelli della pesca, può prescrivere:

a) Che siano deviate dalle acque quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;

b) Che nei salti d'acqua siano praticati convenienti piani inclinati, oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Rispetto ai fiumi ed ai minori corsi e bacini d'acqua, dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della Deputazione provinciale e della Camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

Art. 7. È vietato di prosciugare, divergere, ingombrare, ed occupare con opere stabili i corsi e bacini d'acqua allo scopo di agevolare la pesca.

È pure vietato, pescando, di smuovere il fondo delle acque e di estirpare le erbe e le radici bagnate da esse.

Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà tuttavia permettere, con quelle cautele che cruderà opportune, la pesca con la *vangajola*, la *guada* e simili ordigni nei piccoli torrenti, ruscelli, stagni e paduli.

Art. 8. È vietato di occupare con *reti*, *siepi*, *bertovelli* e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua, misurata ed angolo retto dalla riva.

In qualunque caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro, per il libero passaggio dei pesci.

Art. 9. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici e dei canali, dalle chiuse o cateratte, dai salti d'acqua, e a monte dei molini natanti.

La distanza indicata nel presente articolo, rispetto alla pesca a monte dei molini natanti, sarà di 50 metri nei fiumi Po, Adige e Tevere.

Art. 10. Sono proibiti l'uso e il commercio delle reti che non possono adoperarsi se non trascinandole in tutta la loro lunghezza pel fondo delle acque in modo da sconvolgerle.

Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, dichiarerà nominativamente quali sono nella provincia le reti a strascico vietate.

Sono pure proibiti l'uso ed il commercio di quelle reti che hanno una superficie maggiore di metri 3000, misura che non può essere oltrepassata nemmeno coll'unione di parecchie reti.

Art. 11. È vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 12. Nelle acque pubbliche, non soggette a diritti privati, o a concessioni regolari di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca, ha il diritto di mantenersi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni da pesca inoperosi.

Se in un corso o bacino d'acqua si trova già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

Art. 13. Sono vietati la pesca ed il commercio dei *carpioni*, delle *trote* e *bottatrici* dal 15 ottobre al 15 di gennaio; dei *temoli* e dei *latterini* in febbraio e marzo; delle *tenche* e dei *cagnetti* in giugno e luglio, di tutti gli altri pesci dal 15 di marzo al 15 di giugno, dei *gamberi* dal 1.º di novembre a tutto marzo.

Art. 14. I divieti contenuti nel precedente articolo non sono applicabili ai pesci bianchi (*alborella*, *vairone*, *scardola*, *triotto*, *cavedano*, *savette* e *pigo*), ai *latterini* e agli *spinarelli* nei giorni di giovedì, venerdì e sabato anche durante i periodi di fregola anzidetti; nè alle *anguille* e alle *rane* in ogni tempo.

Non sono pure applicabili ai pesci provenienti dai vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura; essi devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate le loro provenienze e la loro quantità. Mancando tale certificato, sono considerati come presi in acque pubbliche.

La pesca colla lenza fatta da terra è sempre permessa.

Art. 15. Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà proibire dal 15 ottobre al 15 gennaio qualunque pesca in quei fiumi o corsi d'acqua, o tratti di essi nei quali la pesca della *trota* abbia importanza prevalente, e le torni necessario questo modo di tutela.

Art. 16. Le lunghezze minime e totali che i pesci devono avere raggiunte perchè la loro pesca ed il loro commercio non siano vietati, a sensi dell'art. 3 della legge, sono determinate dalla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 17. Coloro i quali, per scopi scientifici di piscicoltura o di allevamento artificiale nei bacini d'acqua dolce intendono valersi delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà

le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere sei mesi.

Art. 18. Possono esser presi per esca di pescagione in ogni tempo, e malgrado che non sieno giunti alle lunghezze prescritte, i pesci appartenenti alla prima fra le categorie indicate nella tabella allegata al presente regolamento, purchè la pesca sia fatta con reti non eccedenti due metri quadrati nel totale loro sviluppo.

Art. 19. È vietato introdurre una nuova specie di pesci in un bacino o corso d'acqua, senza averne riportata licenza dal prefetto, il quale, prima di accordarla, sentirà il parere della Deputazione provinciale e della Camera di commercio.

Art. 20. Sono vietate la pesca e la vendita dei pesci ed altri animali acquatici di specie nuovamente introdotta in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e sotto le discipline che saranno stabilite dal prefetto, parimenti sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio.

Art. 21. Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci od altri animali acquatici, il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

TITOLO II. — Disposizioni di carattere locale.

Art. 22. Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie alle quali si riferiscono, nonostante qualunque disposizione diversa o contraria dal titolo precedente.

Art. 23. Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del *Po di Volano*, a cominciare dal così detto *sostegno di Tiene* fino al mare; nel *Po morto dalle Chiaviche di Patù* da un lato, e da quelle del *Nono* dell'altro; nel *Po di Goro* dall'ufficio di delegazione marittima; nel *Po di Primaro* dalla *Chiavica di Umana*; nei canali del Polesine, di Rovigo, da quaranta metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

Art. 24. Quando non siano nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente regolamento, è vietato l'impianto:

a) degli apparecchi da pesca detti *ribestie* e *traverse* nella provincia di Girgenti;

b) di quelli detti *nassargius* nei fiumi che sboccano negli stagni e nelle peschiere presso Oristano, Muravera e Tortolì in provincia di Cagliari.

Art. 25. Nel fiume Adda, in provincia di Sondrio, ove esistono pescaie, la larghezza della corrente, che deve essere lasciata libera al passaggio del pesce, è fissata in metri 5.59, misurata ad angolo retto dalla riva, e da mantenersi costante, anche nei canali laterali del fiume, quando siano in essi apparecchi fissi di pesca.

Art. 26. Nelle provincie di Cosenza, Massa-Carrara, Padova, Rovigo, Udine, Venezia, la pesca ed il commercio delle *cheppie* sono permessi in ogni tempo.

Art. 27. Il disposto dell'articolo precedente si applica alla pesca ed al commercio dello *storione* nelle provincie di Cremona, Pavia e Piacenza.

Art. 28. Nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Novara, Sondrio e Ve-

rona sono permessi la pesca e il commercio degli *agoni* da un'ora dopo il tramonto del sole del martedì all'aurora del sabato d'ogni settimana, anche nel periodo di *fregola*, compreso nei divieti dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 29. Nelle provincie di Genova, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre e gennaio, la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille), quantunque non abbiano raggiunta la lunghezza determinata nell'annessa tabella.

TITOLO III. — Sorveglianza della pesca.

Art. 30. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da provincie, comuni o altri avente interesse per la sorveglianza della pesca a sensi dell'articolo 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia.

Art. 31. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che vengano fatte di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmente allo ingresso del recinto daziario.

Se non hanno la qualità di agenti giurati, devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV. — Delle infrazioni e delle pene.

Art. 32. Le contravvenzioni agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24 e 25 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal prefetto a termini degli articoli 15 e 21.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge.

Art. 33. Gli apparecchi fissi e mobili di pesca, collocati in contravvenzione all'art. 6 della legge, e quelli posti in contravvenzione agli articoli 8 e 25 del presente regolamento saranno rimossi.

Art. 34. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, a termini della legge 26 gennaio 1863, numero 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

TITOLO V. — Disposizioni transitorie.

Art. 35. L'uso delle reti permesse dalle disposizioni sino ad ora in vigore e vietate dal presente regolamento, ad eccezione di quelle che superano le dimensioni indicate nel 3.º comma dell'art. 10, è autorizzato per un anno dalla pubblicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

LUIGI MICELI.

**Tabella allegata al regolamento (art. 16)
sulla pesca lacuale e fluviale.**

Specie più importanti di pesci, e indicazioni della lunghezza che devono aver raggiunto perché non ne sieno vietati il commercio e la pesca.

Nome scientifico	Nome italiano	Lunghezza minima
CATEGORIA I.		
<i>Atherina lacustris</i> , Bp.	Latterino di lago	0 ^m ,05
<i>Barbus caninus</i> , Val.	Barbo canino	»
<i>Gobio fluviatilis</i> , Cuv.	Gobione	»
<i>Alburnus alburnella</i> , Defl.	Alborella, Avola	»
<i>Telestes muticellus</i> , Bp.	Vairone, Mozzetta	»
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> , Linn.	Scardola, Scardafa	»
<i>Leuciscus aulatus</i> , Bp.	Triotto, Lasca-rovella	»
<i>Chondrostoma Genei</i> , Bp.	Savetta, Stretto, Lasca	»
<i>Cobitis</i> (sp.)	Cobite barbatello e fluviale	»
<i>Gasterosteus aculeatus</i> , Linn.	Spinarello	»
<i>Gobius fluviatilis</i> , Bon.	Ghiozzo (comune)	»
<i>Blennius vulgaris</i> , Poll.	Cagnetto, Cagnotta	»
<i>Cottus Gobio</i> , Linn.	Scazzone, Ghiozzo	»
<i>Petromyzon</i> { <i>fluviatilis</i> , Linn.	Lampreda di fiume e piccola	»
{ <i>Planeri</i> , Bl.		
CATEGORIA II.		
<i>Perca fluviatilis</i> , Linn.	Pesce persico	0 ^m ,12
<i>Barbus plebejus</i> , Val.	Barbo (comune)	»
<i>Tinca vulgaris</i> , Cuv.	Tinca	»
<i>Squalius cavendani</i> , Bp.	Cavedano, Lasca cavedo	»
<i>Leuciscus pigus</i> , Lac.	Pigo	»
<i>Chondrostoma soetta</i> , Bp.	Savetta, Lasca	»
<i>Alosa vulgaris</i> , Val.	Cheppia, Agone, Alosa	»
<i>Thymallus vulgaris</i> , Nils.	Temolo	»
<i>Trutta fario</i> , Linn.	Trota	»
<i>Lota vulgaris</i> , Cuv.	Bottatrice	»
CATEGORIA III.		
<i>Cyprinus carpio</i> , Linn.	Carpa, Regina	0 ^m ,25
<i>Esox lucius</i> , Linn.	Luccio	»
<i>Trutta carpio</i> , Linn.	Carpione, Trota di lago	»
<i>Anguilla vulgaris</i> , Flem.	Anguilla	»
CATEGORIA IV.		
<i>Acipenser</i> (sp.)	Storione, Cobice Ladano	0 ^m ,30

NB. Per le specie di pesci non nominati nella presente tabella la lunghezza minima è di cinque centimetri.

**Notificazione della Prefettura di Milano, in data 19 agosto 1880. —
Esecuzione degli articoli 4, 5, 10 e 31 del Regolamento approvato
con R. Decreto 13 giugno 1880.**

Sentite la Deputazione Provinciale e le Camere di Commercio di Milano e di Lodi,
NOTIFICA:

1. Chiunque possiede ed intende esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, deve, prima della scadenza del volgente anno, ossia entro sei mesi dall'attuazione del citato Regolamento, che seguì il 1.º luglio ultimo scorso, farne dichiarazione in carta da bollo a questa Prefettura, producendo i relativi titoli. Trascorso tal termine, non saranno più ammissibili in via amministrativa simili domande; e gli interessati, che esercitassero tuttavia la pesca, incorreranno nell'ammenda pecuniaria stabilita dall'articolo 32 del Regolamento, fissata da L. 2 a L. 50.

2. Anche la Provincia, i Comuni, i Consorzi di scoli o di irrigazione per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, debbono farne pubblica dichiarazione nel termine di cui sopra. Senza tale dichiarazione, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche, nel senso che la pesca vi sia libera.

3. Le reti a strascico vietate in questa Provincia, a senso del disposto dall'articolo 10 del Regolamento, sono quelle dette la *Tratta* (schiavina o rustega), e qualunque altra venga trascinata in tutta la sua lunghezza sul fondo delle acque. Le contravvenzioni a questa disposizione ed agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 del Regolamento, sono punite con pena pecuniaria da L. 2 fino a L. 50. Questa pena sarà aumentata in caso di recidiva entro l'anno, e la seconda recidiva sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di 15 giorni, nè maggiore di un mese. Chiunque poi trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, esercitando la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici, non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti; si serva della dinamite e di altre materie esplodenti, o getti nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici; o collochi attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acque, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce, incorrerà in una multa estensibile a L. 200, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

4. I Carabinieri Reali, gli Agenti forestali, e Guardie Doganali, i Sorveglianti delle opere idrauliche, gli Agenti Comunali ed ogni altro agente giurato della forza pubblica, sono incaricati di sorvegliare rigorosamente l'osservanza della legge e relativo regolamento sulla pesca lacuale e fluviale avanti citati, e di accertarne le infrazioni, denunciando i contravventori.

5. La presente notificazione, sarà pubblicata in tutti i Comuni della Provincia ed inserita nel foglio degli annunci legali.

Il Prefetto, A. BASILE.